

**ACCORDO INTEGRATIVO PER L' ATTUAZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO
2023**

Il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, presso la Sede Municipale, il Comune di Alzano Lombardo, con sede in Via Mazzini n. 69 – Alzano Lombardo (BG), qui rappresentato dalla **Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:**

- Segretario Generale Moscato Giovanna -- Presidente
- Garofalo Cettina - Responsabile Area "Finanziaria"
- Camizzi Vincenzo - Responsabile Servizio personale-giuridico

e

La Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone di:

- Carminati Federica – Coordinatore
- Novelli Ivan
- Persico Edoardo
- Granillo Gianluca

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i., ed in particolare:
 - l'art. 208, comma 1, che stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle disposizioni del Codice stesso, sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni medesimi;
 - il comma 4 del suddetto articolo, che prevede che una quota, pari al 50 per cento dei proventi spettanti ai comuni, può essere devoluta, oltre che a determinate finalità ivi specificate, anche alle finalità di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 208, tra cui è inclusa l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato: tale disposizione, quando si tratti di proventi spettanti ai comuni, deve intendersi riferita anche al personale del Corpo di Polizia locale;
- ✓ la Sentenza n. 426 del 9.10.2000 della Corte costituzionale, che ha confermato la predetta interpretazione;
- ✓ il D.Lgs. n. 124/1993 e s.m.i., recante disposizioni in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", ed in particolare quanto previsto dall'art. 9, comma 2;
- ✓ la Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori", ed in particolare l'art. 11, comma 1, che stabilisce che, le attività assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori;
- ✓ l'art. 55 del CCNL 14.9.2000, che prevede che "le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. della legge n.300/1970";
- ✓ l'art 98 CCNL 16.11.2022 che prevede che "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- 
- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 quater del CCNL 21.05.2018.";

- ✓ il CCNL Regione-Autonomie locali del 22.1.2004, art. 17 che prevede che "le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art 11, della legge n. 300 del 1970";
- ✓ il CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.2.2006, art 19 che prevede che "le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale";

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

TITOLO I

FINALITA' E FINANZIAMENTO

Art. 1 - Finalità del Fondo e beneficiari

1. In sede di ripartizione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada, ex art 208, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, è prevista l'attivazione di forme di "Previdenza integrativa" a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Alzano Lombardo.
2. Le risorse stanziare dal Comune di Alzano Lombardo per finalità previdenziali, Anno 2023, sono espressamente indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 01.03.2023 e di seguito riportate.
3. Sono beneficiari del Fondo tutto il Personale di Polizia Locale appartenenti all'Area degli Istruttori e/o dei Funzionari-E.Q. Sono esclusi eventuali collaboratori in forza all'Area P.L. non ricoprente la qualifica di P.L.
4. In casi di assunzioni, cessazioni o mobilità di personale in corso d'anno, sono beneficiari del Fondo coloro che hanno maturato una durata del rapporto di lavoro presso l'ente pari a minimo 180 giorni. A tal fine, si considera come servizio anche quello svolto in comando o distacco presso altri Corpi di Polizia locale di altri Enti, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Alzano Lombardo.
5. L'obbligo contributivo dell'Ente non è sospeso durante i periodi di ferie, permessi, malattia e maternità del personale dipendente; si prevede invece la sospensione durante i periodi di aspettativa non retribuita, in caso di licenziamento, trasferimento in altro Ente per Mobilità volontaria, o nei casi di passaggio del dipendente in profili professionali diversi da quelli di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Alzano Lombardo.

6. Il personale in servizio part-time, per tutto il corso della sua durata, parteciperà al Fondo in ragione di una quota individuale proporzionale alla durata settimanale del rapporto di lavoro.

Art. 2 - Finanziamento e conferimento delle quote al Fondo con finalità previdenziali

1. Il Comune di Alzano Lombardo, per le finalità di cui all'art. 1, ha destinato per l'anno 2023, le seguenti somme, al lordo degli oneri previsti per legge, da ripartire tra gli addetti al Corpo di P.L. in relazione alla prestazione lavorativa (tempo pieno o tempo parziale), entro il limite massimo complessivo pari ad € 8.800,00 incluso 10% a titolo di contributi.
2. Per il personale neoassunto, il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito del provvedimento di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al nuovo codice della strada, potrà per gli anni futuri individuare le somme da destinare alla previdenza complementare di cui al presente accordo, nel rispetto dei limiti di legge disciplinanti la spesa del personale e delle capacità di bilancio. A tal fine, l'Ente informerà preventivamente la RSU e l'Organismo di gestione in relazione alle cifre che intende stanziare per il Fondo in trattazione.

Art. 3 - Forme di previdenza complementare

1. Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Art. 4 - Cessazioni rapporti di lavoro e/o mobilità

1. Il Fondo previdenziale aperto di cui all'art. 3, lett a) dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo previdenziale aperto
 - Riscattare la propria posizione individuale con i requisiti previsti dal D.lgs. n. 252/2005

Art. 5 - Contribuzioni individuali volontarie

1. Sarà data facoltà a ciascun iscritto al Fondo previdenziale aperto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari secondo il relativo Regolamento.

Art. 6 - Erogazione somme al singolo dipendente

1. L'erogazione delle quote pro-capite stabilite dal presente accordo avverrà con le modalità indicate dal Fondo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE

Art 7- Istituzione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, CCNL 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L.300/1970 con il presente Titolo è regolata l'attività dell'Organismo di gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni.

Art. 8 – Composizione ed elezione

1. L'Organismo di Gestione si compone di 3 (tre) membri scelti con i seguenti criteri:

- 
- a. 2 (due) componenti dell'Organismo di gestione nominati dalla RSU, che dovrà tener conto della presenza di tutte le sigle sindacali dei delegati appartenenti al Corpo di Polizia Locale presenti nella RSU stessa;
 - b. 1 (uno) componente nominato in rappresentanza dell'Ente, individuato nella figura del Comandante/Responsabile del Corpo o suo delegato.
 - c. Nel caso in cui uno dei due componenti si dimetta oppure non risulti più, per qualsiasi motivo, alle dipendenze del Comune di Alzano Lombardo, questi decade automaticamente ed il soggetto competente provvederà a nominare un componente supplente che resterà in carica fino al rinnovo dell'Organismo di Gestione.
 - d. Nel caso in cui due dei componenti si dimettano oppure non risultino più, per qualsiasi motivo, alle dipendenze del Comune di Alzano Lombardo, l'intero Organismo decade.

Art 10 – Funzionamento e durata

1. L'Ente assicura idonei strumenti necessari al funzionamento dell'Organismo di gestione; valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede dell'Organismo è individuata nel Comando di P.L.; nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. L'Organismo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

Art 11 - Compiti

1. L'Organismo di gestione:
 - a. gestisce il Fondo assistenziale e previdenziale in favore del personale del Corpo di Polizia locale del Comune;
 - b. vigila sulla corretta e conveniente gestione dei Fondi di previdenza;
 - c. verifica il corretto versamento delle quote al Fondo di previdenza, secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
 - d. può promuovere iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse da destinare al Fondo;
 - e. verifica il rispetto del contenuto dell'accordo decentrato;
 - f. decide in merito agli indirizzi utili e necessari che abbiano ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
2. Di ogni seduta dell'Organismo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un Segretario scelto tra i suoi componenti dal Comandante, o suo sostituto.

Art. 12 -Adempimenti

1. La partecipazione ai lavori dell'Organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.
2. L'Organismo si riunisce di norma due volte all'anno su convocazione disposta dal Comandante della Polizia Locale; il Comandante può altresì convocare le riunioni anche su richiesta motivata di un componente dell'organismo stesso.
3. Le votazioni sono palesi e devono essere a maggioranza qualificata.
4. I rappresentanti dell'organismo di gestione del fondo si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni in riferimento alle regole di funzionamento, nonché dei nominativi di coloro i quali ricoprono le cariche sociali all'interno dell'Organismo.
5. Il Comune, attraverso il Servizio Personale-trattamento giuridico, fornisce annualmente i dati dei dipendenti coinvolti, con riferimento al loro rapporto di lavoro anche se prestato solo per frazioni d'anno.

Art. 13 -Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni contrattuali di legge.
2. La presente ipotesi di accordo, previa sottoscrizione, ha validità per l'Anno 2023, salvo rinnovo espresso

per le annualità successive.

3. Il presente accordo sarà sottoposto ad approvazione definitiva da parte della Giunta comunale che autorizzerà la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

Alzano Lombardo, 20/12/2023

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente Segretario Generale dott.ssa Giovanna Moscato




LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

PER LA R.S.U.


Carminati Federica – Coordinatore




Novelli Ivan



Persico Edoardo



Granillo Gianluca



PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

CISL – D'Aniello Fabio

CGIL – Vecchi Laura

UIL - Montanino Antonio
